

STATUTO DELLA COMUNITÀ' DI SAN MARTINO AL CAMPO

Organizzazione di Volontariato - TRIESTE

Art. 1 - (DENOMINAZIONE)

È costituita l'associazione riconosciuta per la promozione di aiuti materiali e morali rivolti a persone in stato di disagio, vulnerabilità ed esclusione sociale denominata "Comunità di San Martino al Campo - Organizzazione di Volontariato", di seguito chiamata Comunità.

Art. 2 - (COSTITUZIONE)

La Comunità è promossa e costituita dai Soci che figurano nell'Atto Costitutivo. La sua attività è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente Statuto nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - (OGGETTO)

La Comunità è una organizzazione di volontariato senza fini di lucro che, ispirandosi a istanze di piena democraticità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prescindendo da ogni e qualsiasi discriminazione ideologica, politica, religiosa ed etnica, ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

L'adesione alla Comunità è libera a qualsiasi persona che si riconosca in tali principi.

In particolare si propone di esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle citate lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a), ivi comprese iniziative e attività di aiuto e sensibilizzazione sui temi della detenzione carceraria e della giustizia riparativa; accoglienza di persone in attuazione di pene alternative al carcere;
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c);
3. attività culturali di interesse sociale con finalità formative ed educative, di cui alla lettera d);
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i);
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l);
6. attività finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, di cui alla lettera p);
7. attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera q);
8. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e dei senza dimora, di cui alla lettera r);
9. cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, di cui alla lettera u);

10. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v);
11. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle iniziative di aiuto reciproco, di cui alla lettera w).

Art. 4 - (ATTIVITA' DIVERSE)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 5 - (SEDE)

L'Associazione ha sede legale in Trieste via Gregorutti 2. Il trasferimento di sede non comporta modifica dello Statuto.

Art. 6 - (DURATA)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7 - (PATRIMONIO)

Le risorse economiche della Comunità sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. erogazioni liberali;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. proventi da raccolta fondi;
6. rendite patrimoniali;
7. rimborsi da convenzioni;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Comunità è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Comunità amministra il patrimonio della soppressa I.P.A.B. "Fondazione di Assistenza Sociale Matilde Colonna dei Principi di Stigliano" costituito in Fondo intangibile, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Statuto.

Art. 8 - (AMMINISTRAZIONE DEL FONDO)

L'amministrazione del Fondo intangibile denominato "N.D. Matilde Morpurgo ved. Colonna dei Principi di Stigliano" avviene secondo le seguenti modalità:

- a) Il Patrimonio costituisce un Fondo intangibile, salvo le eventuali variazioni correlate alla natura della sostanza. Il patrimonio stesso può aumentare per accrescimento, capitalizzazioni, acquisti, donazioni o lasciti;
- b) Le rendite e gli eventuali residui attivi sono impiegati esclusivamente per l'assistenza, in qualsiasi forma esercitata, degli ammalati poveri, esclusa la prestazione in proprio dell'assistenza sanitaria, nell'ambito del Comune di Trieste. Ogni anno sono utilizzate per detto scopo benefico le rendite

maturate nel corso dell'anno precedente, fatto salvo il passaggio di residui attivi e passivi a conto nuovo;

c) La sostanza d'interesse porta la denominazione "N.D. Matilde Morpurgo ved. Colonna dei Principi di Stigliano", denominazione che deve essere mantenuta;

d) In caso di scioglimento o estinzione della Comunità, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del Fondo, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori, che possono essere gli stessi di cui all'articolo 24 del presente Statuto. La sostanza di cui trattasi viene devoluta ad altra istituzione o soggetto giuridico avente fini analoghi. Al patrimonio liquidato o residuo deve essere mantenuta la denominazione che ricordi la testatrice.

Art. 9 - (SOCl)

L'adesione alla Comunità è libera a qualsiasi persona, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico, religioso o etnico secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il numero dei Soci è illimitato e comunque non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

L'ammissione dei Soci viene deliberata dal Comitato Esecutivo, con decisione motivata previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, con le modalità e nei termini previsti dal Codice del Terzo Settore. Essa ha effetto a decorrere dal versamento della quota sociale e conseguente annotazione nel libro dei soci.

Condizione per l'accoglimento della domanda di ammissione è che l'interessato abbia svolto per almeno un anno attività di volontariato a favore della Comunità, quale attestata dall'avvenuta iscrizione nel registro dei volontari.

La qualità di Socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 - (OBBLIGHI E DIRITTI)

I Soci della Comunità devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, nello spirito e per gli scopi propri della Comunità.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi dello Stato.

I Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti preventivamente dal Comitato Esecutivo.

Art. 11 - (RECESSO ED ESCLUSIONE)

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Ciascun Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione previo opportuno preavviso in relazione agli impegni assunti nell'attività associativa.

Il Socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, che non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Comitato Esecutivo, che sia in mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota sociale, che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Comitato Esecutivo, previa richiesta di giustificazioni. Le eventuali giustificazioni dovranno pervenire, in forma scritta, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza riscontro da parte della persona interessata il Comitato Esecutivo delibererà in merito.

Art. 12 - (ACCESSO AI LIBRI SOCIALI)

Ogni Socio ha diritto di esaminare i seguenti libri sociali: il libro dei Soci; il libro dei verbali e delle

deliberazioni delle assemblee; il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali.

I Soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Comitato Esecutivo della Comunità, precisando il tipo di documento che intendono visionare. Il Comitato Esecutivo comunicherà per iscritto ai richiedenti le tempistiche e le modalità con le quali verrà accordata loro tale facoltà. I Soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti né fare foto degli stessi. I Soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestando di essere consapevoli che le informazioni contenute nei documenti in questione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno costituirà violazione dei doveri del Socio.

In ogni caso l'accesso potrà essere limitato quando ricorrano elementi di riservatezza riferiti a fatti o persone.

Art. 13 - (VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di volontario si ottiene attraverso l'iscrizione al registro dei volontari della Comunità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 14 - (LAVORATORI)

La Comunità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 15 - (SOSTENITORI BENEMERITI)

Sono Sostenitori Benemeriti le persone e gli enti che sostengono la Comunità, collaborando ai suoi fini indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.

Le modalità sono fissate dal Comitato Esecutivo.

Art. 16 - (BILANCIO)

Il bilancio di esercizio della Comunità è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio finanziario della Comunità inizia il 1° (primo) gennaio e chiude il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo, verranno predisposti dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; detti bilanci sono depositati presso la Sede Sociale dell'Associazione - copia degli stessi può essere chiesta da tutti i Soci - e saranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 (trenta) aprile, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Nell'eventualità di esercizio di attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, il carattere secondario e strumentale delle stesse sarà documentato nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - (BILANCIO SOCIALE)

La Comunità, al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, provvederà a redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul sito internet il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 18 - (ORGANI)

Gli organi della Comunità sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo quanto previsto all'Art.34 c.2 del D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - (ASSEMBLEA)

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun Socio ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di due Soci.

L'Assemblea formula le direttive generali del programma della Comunità che viene definito e attuato dal Comitato Esecutivo.

Inoltre, l'Assemblea, in sede ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

in sede straordinaria:

- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare nonché eventuali prestazioni di garanzia.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, su convocazione del Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato a ciascun Socio almeno 15 giorni prima e affisso nella sede legale della Comunità.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce, con le stesse formalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria per le deliberazioni di competenza.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto previsto nell'articolo 24 del presente Statuto.

Art. 20 - (COMITATO ESECUTIVO)

Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione della Comunità. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di due anni. Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono scelti tra i Soci.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Comitato alla sua prima riunione provvede a sostituirli con il primo dei non eletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

Alle riunioni può partecipare il Presidente onorario e partecipano, se invitati, i responsabili delle strutture operative.

Il Comitato Esecutivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, ed eventualmente il Tesoriere e il Segretario.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato definisce e attua il programma della Comunità e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla Comunità in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto.

In particolare spetta al Comitato Esecutivo:

- deliberare l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare eventuali esclusioni dalla Comunità dopo aver esaminato le giustificazioni della persona interessata;
- amministrare i fondi della Comunità per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione secondo le norme di legge;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale;

- predisporre la relazione da presentare all'Assemblea;
- fissare le quote associative annue;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese sostenute dagli aderenti;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative.

Art. 21 - (PRESIDENTE)

Il Presidente della Comunità è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri.

Egli presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente, la cui firma fa prova dell'impedimento del Presidente.

La carica di Presidente onorario a vita viene conferita a don Mario Vatta, primo Presidente della Comunità essendone egli stato il fondatore, l'ispiratore e la guida ed avendo egli contribuito in maniera fondamentale al perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 22 - (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Assemblea ordinaria nomina l'organo monocratico di controllo ai sensi dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017 scegliendo tra i soggetti di cui all'Art.2397 c.II del codice civile.

L'organo di controllo dura in carica due anni.

I compiti e le prerogative dell'organo di controllo sono quelli stabiliti dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017. In particolare esso:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;
- può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per decisione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo può essere chiamato a esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 23 - (REVISORE LEGALE DEI CONTI)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, scegliendo anche tra persone estranee alla Comunità.

Il Revisore dei Conti dura in carica due anni.

Il Revisore dei Conti dovrà, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa, e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 24 - (SCIoglimento)

Lo scioglimento della Comunità è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più

liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - (RINVIO)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi statali e regionali ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

VISTO: IL PRESIDENTE